



ACCORDO

TRA

il **Parco Archeologico di Pompei** (C.F. 90083400631), nella persona del Direttore Generale, Gabriel Zuchtriegel, domiciliato per la carica presso lo stesso Parco, con sede in Pompei, alla Via Plinio n 26 (d'ora in poi PAP)

E

il **Comitato Scavi di Stabia -fondato nel 1950 ETS** (C.F. 90019720631), nella persona del Presidente, Antonio Ferrara, domiciliato per la carica presso lo stesso Comitato, con sede in Castellammare di Stabia, Via Marconi, n. 87 (d'ora in poi, Comitato);

VISTO

- il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28) "Codice per i beni culturali e del paesaggio" (di seguito "Codice") e ss.mm.ii, e in particolare:
- - gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione);
- il D.P.C.M. del 29.08.2014, n.171 e ss.mm.ii, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";
- il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante l'"organizzazione e funzionamento dei musei statali";
- il Decreto Ministeriale del 23.01.2016 in materia di "riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208";
- il Decreto Ministeriale - Repertorio Decreti n. 15 - del 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii (GU 10.3.17), in materia di "adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura...";
- - il DPCM 2 dicembre 2019 n.169 (entrato in vigore il 5/02/2020) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per

il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance il Dpcm 169/2020;

- l'art. 3 dello Statuto del PAP che prevede, tra l'altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di "attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi" (lett. g) nonché lo svolgimento di "ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria" (lett. h) e la collaborazione ad "attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curricolari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività" (lett. i);
- che il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, all'art. 6, definisce la funzione di "valorizzazione" dei beni culturali identificandola "nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura".

PREMESSO CHE

- con nota prot. n. 3627 del 05.04.2023, il Comitato Scavi di Stabia ha proposto la stipula di una convenzione con il PAP al fine di realizzare una serie di attività di valorizzazione della Reggia di Quisisana, in Castellammare di Stabia;
- che il Parco ha valutato positivamente le proposte del Comitato.

CONSIDERATO CHE

- la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;
- è necessario il perseguimento di azioni per incrementare la qualità della fruizione, oltre che per favorire l'accesso ai consumi culturali di un pubblico sempre più vasto e variegato, sia per quanto attiene ai musei, alle aree archeologiche ed alle mostre, che agli eventi;
- tra i fini istituzionali del Parco Archeologico, vi è la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali;

- le attività del Comitato rientrano tra quelle di interesse generale previste all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 lett. f) (*“interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni”*); i) (*“organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”*); k) (*“organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale...”*) ;
 - pertanto, il Comitato è legittimato a stipulare accordi o convenzioni con Enti;
 - uno dei principali effetti della valorizzazione dei beni culturali consiste proprio nella promozione del patrimonio attraverso eventi, mostre, esposizioni, e rassegne culturali volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del patrimonio culturale;
 - è opportuno per il Parco favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni volte a migliorare la valorizzazione e fruizione dell'offerta culturale;
 - sussiste la compatibilità dell'uso con il decoro del Sito;
 - sussiste la legittimità e (essendo gratuita) la convenienza economica per il Parco Archeologico di Pompei di stipulare il presente accordo.
- Tanto premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2 - Oggetto e Finalità

Con il presente accordo, il PAP accetta che il Comitato realizzi attività di valorizzazione della Reggia di Quisisana.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le attività che il PAP autorizza sono del seguente tenore:

1. Elaborazione dei contenuti scientifici per la realizzazione dell'apparato multimediale sulla figura di Libero D'Orsi nel Museo di Quisisana, per apparati didattici e multimediali relativi alle scoperte condotte da D'Orsi sulla collina di Varano e a Grotta San Biagio, nella necropoli di Madonna delle Grazie e in altri luoghi dell'antico territorio stabiano;
2. visite didattiche e teatralizzate alle ville stabiane, al Museo D'Orsi e al Palazzo e Parco del Quisisana;

3. organizzazione dei “Dialoghi di Quisisana” con presentazione di libri e incontri con protagonisti del mondo dei beni culturali e museale in dialogo con giornalisti ed esperti del settore;
4. organizzazione di eventi, spettacoli dal vivo o riprodotti, video, conferenze da tenersi nei siti di competenza del Parco archeologico di Pompei, centrati prevalentemente sull’archeologia stabiana e sulla figura di Libero D’Orsi
5. pubblicazione della rivista “Cultura e Territorio”;
6. elaborazione di contenuti specifici e apparati didascalici all’interno delle Ville di Stabia, sia negli ambienti che nelle aree espositive di nuova realizzazione relativamente agli scavi condotti da Libero D’Orsi
7. pubblicazione di studi e monografie dedicate all’archeologia stabiana, sia in forma cartacea che digitale;
8. realizzazione del portale “Stabiae Libero D’Orsi” sul quale avviare la digitalizzazione di tutti i materiali d’archivio relativi all’opera e alla figura di D’Orsi e del Comitato per gli Scavi di Stabia, materiali nella disponibilità del nostro Comitato, del Comune di Castellammare di Stabia, del Parco archeologico di Pompei, della Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli e di altri enti pubblici e privati disponibili;
9. organizzazione del “Premio D’Orsi per l’archeologia stabiana”;
10. individuazione di uno spazio D’Orsi all’interno del Palazzo Reale di Quisisana ove custodire l’Archivio del Comitato per gli scavi di Stabia.

Ogni specifica attività dovrà essere tempestivamente – almeno 30 giorni prima - proposta al PAP, che potrà autorizzarla, o meno, ed eventualmente applicare prescrizioni.

Le Parti, in ogni caso, si riservano la possibilità di integrare le condizioni previste nel presente accordo, sottoscrivendo appositi accordi integrativi che dovranno essere oggetto di espressa approvazione.

Le attività che il PAP autorizzerà si intenderanno tutte a titolo gratuito.

Art. 3 - Durata dell’Accordo

Il presente Accordo ha la durata di 3 anni, con decorrenza a partire dalla data di stipula del presente atto, con facoltà di rinnovo alla scadenza, previo accordo scritto tra le Parti.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata od a mezzo PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi.

Lo scioglimento anticipato del presente accordo non produce alcun effetto sulle attività ancora in essere al momento del recesso.

Art. 4 - Impegni delle Parti

Il Comitato dovrà:

- garantire il buon uso degli spazi che verranno utilizzati, tenendoli integri ed in modo decoroso;
- adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di responsabilità infortunistica in materia per i propri associati;
- esonerare il Parco Archeologico di Pompei da qualsivoglia responsabilità per i danni eventualmente arrecati dai propri associati a cose o persone, durante lo svolgimento degli eventi all'interno del Parco e per tutta la fase di esecuzione dei singoli eventi;
- attenersi al controllo ed alle prescrizioni impartite dal PAP relativamente allo svolgimento dei singoli eventi;
- trasmettere prima di ogni evento/attività il nominativo dei componenti dell'organizzazione (inclusi soggetti terzi portati dall'Associazione);
- provvedere al pagamento dei corrispettivi professionali e/o qualsivoglia pretesa di soggetti assunti dalla stessa Associazione;
- non interferire con l'attività del personale dipendente del Parco Archeologico;
- assicurare con polizza RC e polizza contro gli infortuni i propri associati o componenti esterni che a vario titolo collaborano;
- trasmettere, prima dell'inizio delle attività, al PAP l'elenco dei propri associati impegnati nell'attività di cui al presente accordo; l'elenco delle attrezzature e dei Dpi messi a disposizione dei volontari, ove previsti; dichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale dei volontari (attestato di formazione); documento di valutazione del rischio nei casi previsti o autocertificazione della valutazione; dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi;
- osservare tutte le prescrizioni normative in essere relative alle misure di sicurezza messe in campo per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID 19 e rispettare i protocolli previsti dall'amministrazione.

Il PAP si impegna a:

- ospitare, presso le proprie strutture, i volontari/associati del Comitato impegnati nelle attività.

Art. 5 - Responsabili dell'Accordo

I responsabili del presente accordo sono:

- per il PAP, la dott.ssa Maria Rispoli e la dott.ssa Silvia Martina Bertesago;
- per il Comitato, il dott. Antonio Ferrara.

6

Art. 6 - Uso e diffusione dei risultati

L'uso e la diffusione di eventuali risultati delle attività di cui al presente accordo saranno realizzati di comune accordo e, comunque, il Comitato non potrà procedere alla pubblicazione di alcun risultato senza espressa autorizzazione del PAP.

Art. 7 - Diritti di proprietà intellettuale

Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le stesse conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe, ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in accordo abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico.

I diritti e doveri così definiti sopravvivono oltre la data di scadenza del presente accordo.

Art. 8 - Riservatezza

Ogni Parte deve:

- a) mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun'altra Parte;
- b) non utilizzare alcuna delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente accordo;
- c) non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro parte secondo il presente accordo;

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente accordo.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR, ossia di mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun'altra parte.

7

Art. 9 - Pubblicità e loghi

Le Parti accettano di lavorare insieme con l'obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale.

Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di una Parte senza previa approvazione scritta dell'altra.

Art 10 - Foro Competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente è quello di Torre Annunziata.

Art 11 - Registrazione

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art 12 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si fa rinvio alle norme vigenti in materia

Per il Parco Archeologico di Pompei

Il Direttore Generale

Gabriel Zuchriegel



Per il Comitato Scavi di Stabia -fondato nel 1950 ETS

Il Presidente

Antonio Ferrara